



COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23.03.2023

INDICE

ART. 1	Oggetto del regolamento
ART. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
ART. 3	Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva
ART. 4	Misura dell'imposta
ART. 5	Esenzioni
ART. 6	Obblighi di dichiarazione
ART. 7	Versamenti
ART. 8	Disposizioni in materia di accertamento
ART. 9	Sanzioni
ART.10	Importi minimi per versamenti
ART.11	Riscossione coattiva
ART.12	Rimborsi
ART.13	Contenzioso
ART.14	Funzionario Responsabile dell'imposta
ART.15	Finalità dell'imposta
ART.16	Disposizioni transitorie finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita sulla scorta delle disposizioni formulate dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate all'interno del territorio del Comune di Castro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, anche nell'ambito del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento presso qualunque tipologia di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Castro, così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art. 3
Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta presso le strutture ricettive di cui all'art.2 e non risulta anagraficamente residente nel Comune di Castro.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva ospitante, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero colui che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017.
3. Il Comune di Castro, per spese poste a carico del proprio bilancio e riconducibili a pernottamenti presso

strutture ricettive del territorio, non acquisisce la “soggettività passiva” del tributo.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per singola persona e per pernottamento effettuati nelle strutture ricettive individuate all'art.2, commi 4 e 5 del presente Regolamento, a tal fine tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato entro tale termine, s'intenderanno confermate le misure d'imposta applicate nel corso del precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta di soggiorno è applicata fino, e non oltre, ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro dell'importo complessivo da versare, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i “ volontari “ che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
 - f) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.

Art. 6 Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castro sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante utilizzo di appositi spazi ed in modo leggibile, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità e delle possibili casistiche di esenzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Castro, contestualmente alla

comunicazione delle presenze alla Provincia/Regione e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di soggetti che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili (dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata) ed esenti, con indicazione del tipo d'esenzione applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile (ex art.14).

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.

Art. 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza nei modi ammessi dalla normativa vigente.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, nei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario, versamento diretto alla Tesoreria Comunale);
 - b) mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra-periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica

una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo compreso tra € 25,00 ed € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Importi minimi per i versamenti

Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ufficio Tributi del Comune di Castro non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva qualora la somma dovuta, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, fosse d'importo tale da risultare anti-economico rispetto agli oneri da sostenere per le attività istruttorie e di accertamento da effettuarsi per pervenire alla riscossione.

Art. 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00 (dieci/00).

Art. 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, predisposizione e adozione degli atti conseguenti.

Art. 15
Finalità dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione della presente imposta sarà destinato da parte dell'Amministrazione Comunale al finanziamento di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2023, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3. Per il solo anno 2023 l'imposta avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471,472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 ed il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Castro.
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.